

Allegato 1

POR FSE 2014 - 2020

Asse A Occupazione - Priorità di investimento A.2 – Obiettivo A.2.1 – Azione A.2.1.7

AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI CONGIUNTI DI ALTA FORMAZIONE ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA (ANNO 2017)

Riferimenti normativi

Il presente avviso è adottato in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- dell'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
- della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003;
- del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 32/2012;
- del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 (PRS) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 567 del 14 giugno 2016;
- del Documento di Economia e Finanza Regionale 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 79 del 28 settembre 2016;

- della DGR 635/2015 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020 limitatamente ai paragrafi citati nel presente bando;
- dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 27 maggio 2016;
- dalla Deliberazione della Giunta regionale 51 del 24/01/2017 che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione della Giunta regionale n. 4 del 2014 e prenota le relative risorse;

Art. 1 - Finalità

Con il presente avviso la Regione Toscana intende favorire lo sviluppo del capitale umano e la sua occupabilità attraverso il finanziamento di percorsi di alta formazione tramite la ricerca. Tali percorsi, realizzando e potenziando i nessi tra accademia, imprese, altri soggetti privati e istituzioni pubbliche intendono permettere a giovani studiosi e ricercatori di integrare le conoscenze apprese in ambito accademico con competenze applicative acquisite in contesti di esperienza, all'interno di qualificanti percorsi di ricerca.

A tale scopo intende cofinanziare, a valere sull'Asse A Occupazione (POR FSE 2014-2020 - Regione Toscana), Assegni di Ricerca su progetti di ricerca realizzati in collaborazione fra Università e Organismi di ricerca da un lato e imprese, altri soggetti privati e istituzioni pubbliche dall'altro. Gli assegni, finanziando la partecipazione a percorsi di alta formazione tramite la ricerca, mirano a indirizzare i laureati e dottori di ricerca destinatari, non solo verso le carriere di ricercatore in ambito accademico, ma soprattutto verso un inserimento nel mondo del lavoro al di fuori del sistema pubblico della ricerca. Gli Assegni di ricerca congiunta sono finalizzati a sostenere l'occupabilità degli assegnisti promuovendo lo sviluppo di percorsi di esperienza che, con la partecipazione a progetti di ricerca in collaborazione tra Università, Centri di ricerca, imprese, altri soggetti privati e istituzioni pubbliche ne assicurino la crescita professionale.

A questo scopo i soggetti proponenti dovranno presentare programmi di intervento articolati in progetti personalizzati, che agevolino l'inserimento del ricercatore in un percorso sostenibile nel tempo e realmente spendibile in ambito accademico e/o nel mercato del lavoro al di fuori del sistema pubblico della ricerca.

Il bando rientra nell'ambito di "GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani"

Art. 2 - Tipologia interventi ammissibili e priorità trasversali POR FSE 2014-2020

L'asse prioritario e l'obiettivo specifico sul quale prevedere il finanziamento delle azioni progettuali di cui al presente avviso sono i seguenti:

Obiettivo tematico 8 Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.

Asse A Occupazione.

Priorità d'investimento A.2 (8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani.

Obiettivo specifico A.2.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani.

Azione A.2.1.7 - Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e campagne informative per la promozione dello stesso tra i giovani e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca

Attività - Assegni di ricerca e altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca.

Le proposte progettuali presentate dalle Università e dagli Enti di ricerca e le procedure da questi adottate per la selezione dei destinatari degli assegni di ricerca dovranno tener conto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità, sulla base dei principi e degli orientamenti di carattere generale previsti nel POR FSE 2014-2020 Sezione 11 – Principi orizzontali, paragrafi 11.2 e 11.3.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria destinata all'intervento è complessivamente pari a Euro € 5.008.500,00 a valere sui fondi previsti dal FSE POR 2014-2020 – Asse A Occupazione.

Sono previste due diverse linee di azione Linea A e Linea B, descritte in dettaglio al successivo articolo 9, con le seguenti dotazioni finanziarie:

- Linea A – Progetti di ricerca standard: Euro 4.008.500,00;
- Linea B – Progetti di ricerca strategici: Euro 1.000.000,00.

Le risorse disponibili sono attribuite separatamente per ciascuna linea di azione con la formazione di due distinte graduatorie, ordinate secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione.

Le risorse eventualmente non utilizzate nell'ambito di una graduatoria potranno essere rese disponibili per lo scorrimento dell'altra graduatoria.

La Regione Toscana si riserva di utilizzare le graduatorie in funzione delle ulteriori risorse eventualmente disponibili.

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali (programmi di intervento)

La proposta progettuale dovrà essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema gestionale disponibile al seguente sito Internet <https://sviluppo.toscana.it/bandi> previo rilascio delle credenziali di accesso.

Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno rilasciate dalle ore 9.00 del primo giorno di apertura del bando e sino alle ore 12.00 del 10/04/2017 (Assistenza tecnica: supportoassegni@sviluppo.toscana.it).

La proposta progettuale, redatta in lingua italiana, sarà composta da:

- a) la domanda ovvero il documento in formato pdf generato in automatico dalla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente¹;
- b) tutti i documenti inseriti in upload sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana.

Non è ammessa la presentazione di proposte progettuali non corredate delle informazioni e dichiarazioni richieste e/o della documentazione obbligatoria richiesta.

La proposta progettuale potrà essere presentata sulla piattaforma di Sviluppo Toscana a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/cittadini/universita-e-ricerca> e fino alle ore 12.00 del 13/04/2017.

¹ La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://archivio.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>). A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopraccitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Una volta completata la procedura informatica di presentazione della proposta progettuale, il soggetto proponente dovrà inviare la domanda, ovvero il solo documento pdf generato in automatico dalla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, all'indirizzo PEC di Regione Toscana, ovvero regionetoscana@postacert.toscana.it, specificando nell'oggetto: *POR FSE 2014-20 – Bando Assegni di Ricerca 2017 – Acronimo del Programma di intervento – c.a Settore DSU e Sostegno alla ricerca*. La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le 23.59 del giorno 14/04/2017.

La presentazione della proposta progettuale si considera perfezionata solo ed esclusivamente al momento dell'invio via PEC alla Regione Toscana.

Non è ammissibile la presentazione della domanda alla Regione Toscana fuori dai termini sopra indicati ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

Il presente bando, con i suoi allegati, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione Toscana ed è reperibile all'indirizzo internet <http://www.regione.toscana.it/cittadini/universita-e-ricerca>.

Art. 5 - Soggetti proponenti, soggetti beneficiari e soggetti attuatori.

Art. 5.1 Soggetti ammessi alla presentazione dei programmi di intervento (soggetti proponenti)

Possono presentare programmi di intervento le Università statali pubbliche, gli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e gli Enti di ricerca pubblici, aventi sede legale o operativa in Toscana. Per i soggetti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento della stipula della convenzione.

Il soggetto proponente sarà anche colui che curerà la gestione in itinere dei progetti, i rapporti con Regione Toscana e che presenterà la rendicontazione finale.

Art. 5.2 - Soggetti beneficiari

Ai fini del presente bando i soggetti beneficiari coincidono con i soggetti proponenti.

Art. 5.3 - Soggetti attuatori

I Dipartimenti, gli Istituti e le altre articolazioni interne dei soggetti proponenti e i partner esterni che supportano la realizzazione dei singoli progetti di ricerca (imprese², altri soggetti privati, istituzioni pubbliche e altri organismi di ricerca) si definiscono soggetti attuatori.

Art 6 – Destinatari

Possono accedere agli assegni coloro che presentano le caratteristiche seguenti:

- a) essere titolari di un diploma di dottorato (o titolo estero equivalente), oppure titolari di laurea specialistica o di laurea vecchio ordinamento con almeno tre anni di esperienza di ricerca documentata presso università e centri di ricerca pubblici o privati;
- b) non aver già compiuto il 36mo anno di età alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando emesso dalle Università/centri di ricerca;
- c) avere il domicilio in Toscana alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando emesso dalle Università/centri di ricerca.

I vincitori delle selezioni realizzate dai soggetti beneficiari e dalle loro articolazioni interne (istituti, dipartimenti, ecc.), che siano già titolari di altre borse di studio o assegni di ricerca dovranno rinunciare prima dell'accettazione degli assegni di ricerca congiunti finanziati con il presente bando, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 22, comma III della Legge n. 240 del 30/12/2010.

² Si considera impresa ogni entità che, prescindere dalla forma giuridica rivestita, eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine "impresa", indicato all'interno del presente bando, ricomprende le seguenti tipologie: microimprese, piccole, medie e grandi imprese; spin-off universitari e di enti di ricerca; consorzi di sole imprese; società consortili di sole imprese, reti di imprese.

Art. 7 - Programmi di intervento: contenuti e caratteristiche

Ogni soggetto proponente può presentare uno ed un solo programma di intervento.

Ogni programma di intervento può prevedere più progetti di ricerca per ogni ambito settoriale strategico e/o priorità tecnologica indicati dal bando (cfr art. 11) e su ogni progetto di ricerca possono essere finanziati più assegni.

I programmi di intervento sono sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo unico delegato.

Nel Programma di Intervento (allegato B) devono essere indicati:

- a) il soggetto proponente;
- b) il responsabile tecnico amministrativo dell'attuazione del Programma di Intervento;
- c) le finalità perseguite con il Programma di Intervento;
- d) l'importo complessivo del Programma di Intervento incluso il cofinanziamento;
- e) la consistenza del personale di ricerca del soggetto proponente;
- f) il titolo del programma di intervento e l'elenco dei progetti di ricerca che lo compongono, ovvero, uno o più progetti per la linea A (allegato C1) e/o uno e un solo progetto per la linea B (allegato C2);
- g) le procedure di evidenza pubblica che si intendono adottare per la selezione dei destinatari in coerenza con le indicazioni riportate nel presente bando (art. 21);
- h) le misure adottate per garantire le pari opportunità e parità di genere;
- i) le modalità di valutazione e monitoraggio (finale) delle attività scientifiche oltre a quelle richieste dal presente bando (art. 23);
- j) le azioni previste per la valorizzazione degli assegnisti nella direzione scientifica dei progetti;
- k) la tempistica per la realizzazione del Programma di Intervento ed in particolare la data presunta di inizio e fine delle attività dello stesso.

La Regione Toscana si riserva di effettuare controlli e verifiche su quanto dichiarato, nonché le verifiche in loco previste dai regolamenti del FSE.

Art. 8 – Linee di azione

Il bando prevede due linee di azione, Linea A e Linea B, sulle quali possono essere proposti progetti di ricerca con diverse caratteristiche in termini di numero di assegni richiesti e modalità di cofinanziamento.

Nell'ambito di ciascun Programma di Intervento, il soggetto proponente, potrà presentare progetti di ricerca, sulla linea A, sulla linea B o su entrambe, sino a concorrenza di un numero di assegni che nel complesso non potrà essere superiore al valore massimo definito in base all'Articolo 10³.

Sulla **Linea A – “Progetti di Ricerca Standard”**, i soggetti proponenti potranno presentare più progetti di ricerca, che si configurano come progetti autonomi, che possono essere realizzati indipendentemente gli uni dagli altri.

Sulla **Linea B – “Progetti di Ricerca Strategici”** i soggetti proponenti potranno invece presentare uno e un solo progetto di ricerca che deve risultare funzionalmente collegato ad un Programma di Investimento/Ricerca, dettagliatamente descritto all'interno del progetto stesso.

Ogni soggetto proponente può presentare un solo Programma di Intervento contenente più progetti di ricerca sulla Linea A e/o uno ed un solo progetto sulla linea B. Non è obbligatorio che il Programma di Intervento comprenda progetti su entrambe le linee d'azione.

Art. 8.1 - Linea A – Progetti di ricerca standard

Per ogni ambito settoriale strategico e/o priorità tecnologica previsti dal bando il soggetto proponente può presentare uno o più progetti di ricerca standard.

Ogni progetto di ricerca standard può contenere da uno a tre assegni di ricerca.

³ Il numero massimo di assegni che possono essere proposti nel programma di intervento è definito in base alla capacità di ricerca del soggetto proponente, determinata in base alla dimensione del proprio organico di ricerca.

I progetti di ricerca standard si configurano come progetti autonomi, che possono essere realizzati indipendentemente gli uni dagli altri. Essi rappresentano l'unità minima in cui si articola il Programma di Intervento e sono valutati gli uni separatamente dagli altri.

Nei progetti di ricerca standard è obbligatoria la partecipazione di una o più imprese e/o altri soggetti privati che dovranno contribuire al cofinanziamento come indicato all'art.10.

A seguito del processo di valutazione, realizzato da una apposita commissione di esperti (art. 15), i progetti di ricerca standard che hanno conseguito il punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento sono ordinati in una unica graduatoria. I progetti sono quindi finanziati in ordine di graduatoria sino a concorrenza dei fondi assegnati alla Linea A.

Art. 8.2 - Linea B – Progetti di ricerca strategici

Il soggetto proponente può presentare uno ed un solo progetto di ricerca strategico negli ambiti settoriali strategici e/o priorità tecnologiche previsti dal bando.

Il progetto di ricerca strategico può prevedere da un minimo di cinque ad un massimo di dieci assegni di ricerca.

Il progetto di ricerca strategico dovrà essere funzionalmente collegato ad un ampio Programma di Investimento/Ricerca, legato ad uno specifico tema di ricerca, di rilevanza strategica per il soggetto proponente ed il partenariato che lo sostiene.

Il Programma di Investimento/Ricerca, che rappresenta la cornice entro la quale si inserisce il progetto di ricerca strategico, dovrà

- prevedere sviluppi applicativi, di rilevante interesse in generale per il sistema produttivo ed eventualmente per una o più delle imprese e/o altri soggetti privati sostenitrici/ori
- dovrà vertere su una o più tematiche di ricerca fra loro connesse,
- essere sostenuto una o più imprese e/o altri soggetti privati oppure essere chiaramente orientato al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione di risultati di ricerca.

Il Programma di Investimento/Ricerca potrà anche essere già stato attivato al momento della presentazione della domanda e risultare in corso di realizzazione da parte di uno o più dei soggetti appartenenti alla rete che sostiene il progetto di ricerca strategico.

Il Programma di Investimento/Ricerca non sarà oggetto di valutazione né dovrà essere specificamente rendicontato sul presente bando. Viceversa in sede di valutazione sarà verificata l'attinenza del progetto di ricerca strategico con il tema di ricerca su cui verte il Programma di Investimento/Ricerca cui questo si collega.

I contenuti del progetto strategico debbono essere rigorosamente coerenti con le tematiche di ricerca del Programma di Investimento/Ricerca.

Per mere finalità descrittive il progetto strategico potrà essere articolato in più sottoprogetti; oggetto di valutazione sarà comunque il progetto strategico nel suo complesso. Gli eventuali sotto progetti possono differire fra loro per oggetto e contenuti ma, per quanto riguarda l'ambito disciplinare e applicativo di riferimento, debbono essere chiaramente riconducibili all'ambito di ricerca strategico del Programma di Investimento/Ricerca.

A seguito del processo di valutazione, realizzato da una apposita commissione di esperti (Art. 15), i progetti di ricerca strategici che hanno conseguito il punteggio minimo per l'ammissione a finanziamento sono ordinati in una unica graduatoria. Le proposte sono quindi finanziate in ordine di graduatoria sino a concorrenza dei fondi assegnati alla linea B.

Art. 9 - Progetti di ricerca⁴ (standard e strategici)

I progetti di ricerca devono essere obbligatoriamente progetti realizzati in rete fra Università e/o Centri di ricerca, imprese, altri soggetti privati e istituzioni pubbliche, secondo le modalità meglio specificate all'art. 8.1 e 8.2.

⁴ Con il termine progetto di ricerca si intende un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di Ricerca e sviluppo ai sensi della disciplina RSI (Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01), "finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di RSI può consistere in più pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi chiari, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi".

In ognuno dei Progetti di ricerca dovranno essere indicati (allegato C1 per la linea A e allegato C2 per la linea B):

- la tipologia di progetto: Standard (Linea A) o Strategico (Linea B);
- il Titolo, l'acronimo, il numero di assegni di cui si richiede il cofinanziamento, l'ambito settoriale strategico e/o priorità tecnologica di applicazione;
- per i soli progetti strategici (Linea B) prima degli ulteriori elementi di seguito indicati dovrà essere riportata una dettagliata descrizione del Programma di Investimento/Ricerca;
- la descrizione del progetto di ricerca: motivazione della ricerca, obiettivi e risultati attesi, metodologia e tempistica;
- il profilo tipo dell'assegnista/isti destinatario/i;
- il dipartimento/istituto responsabile della realizzazione;
- il responsabile scientifico del progetto di ricerca ed il relativo curriculum;
- la congruità con le linee di programmazione regionale;
- la descrizione della rete indicando per ogni soggetto ad essa aderente:
 - le caratteristiche e la capacità di ricerca (addetti all'attività di R&S; budget dedicato a R&S; principali attività di R&S e risultati raggiunti negli ultimi 3 anni: partecipazione a progetti di R&S, brevetti; pubblicazioni, ecc);
 - il ruolo nel progetto;
 - le risorse non finanziarie messe a disposizione del progetto;
 - l'indicazione del referente di progetto ed il relativo curriculum;
- la provenienza dei fondi con i quali i soggetti attuatori cofinanziano gli assegni del progetto di ricerca⁵ come specificato all'art. 10;
- le modalità di valutazione e monitoraggio (in itinere e finale) delle attività scientifiche oltre a quelle richieste dal presente bando (art. 23).

Ciascun progetto di ricerca dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di intenti con la quale il soggetto proponente e i partner di progetto che aderiscono alla rete si impegnano a stipulare un'apposita convenzione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di concessione del finanziamento sul BURT che regoli gli impegni reciproci per lo svolgimento del progetto di ricerca.

L'ambito disciplinare dei progetti di ricerca dovrà essere coerente con gli ambiti settoriali strategici e/o le applicazioni delle priorità tecnologiche individuati dal presente bando (art. 11)

Il responsabile scientifico di un progetto di ricerca dovrà essere un docente, un dirigente di ricerca o un ricercatore, con contratto a tempo indeterminato, strutturato presso il soggetto proponente. Per ogni progetto di ricerca dovrà essere individuato un responsabile scientifico esclusivo; ogni responsabile scientifico potrà seguire uno ed un solo progetto di ricerca ai fini del presente avviso.

In relazione a tutti gli aspetti sopra elencati l'amministrazione regionale si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche in loco, su quanto dichiarato, nonché tutte le verifiche previste dai regolamenti del FSE.

Art. 10 - Assegni di ricerca

Per ogni progetto di ricerca può essere richiesto il cofinanziamento di più assegni; il numero minimo e massimo di assegni di cui può esser richiesto il cofinanziamento per ciascun progetto di ricerca è diverso fra le due linee di Azione:

- Linea A da 1 a 3 assegni per progetto
- Linea B da 5 a 10 assegni per progetto

Il numero di assegni di ricerca complessivo per ogni Programma di Intervento è determinato in base alla capacità di ricerca del soggetto proponente. I soggetti proponenti devono indicare nel formulario del programma di intervento (allegato B) la consistenza del proprio personale di ricerca alla data del 31/12/2016.

⁵ Nella scheda dei progetti di ricerca dovranno essere indicati i fondi eventualmente conferiti da ciascun soggetto partecipante.

Nello specifico devono indicare il numero di Professori (Ordinari, Straordinari e Associati) di dirigenti di ricerca, di dirigenti tecnologici, di ricercatori e di tecnologi, con contratto a tempo indeterminato e determinato, inseriti negli organici delle loro strutture e operanti sul territorio regionale. Sommando il numero delle unità di personale di ricerca sopra elencate i soggetti beneficiari debbono calcolare ed indicare nell'allegato B la propria "capacità di ricerca".

Il numero massimo di assegni che ciascun soggetto proponente potrà inserire nel programma di intervento, corrispondente alla propria classe di "capacità di ricerca", può essere individuato in base alla tabella seguente.

classi di capacità di ricerca	totale assegni
oltre 1500	55
tra 1001 e 1500	50
tra 501 e 1000	38
tra 301 e 500	28
tra 151 e 300	22
tra 76 e 150	20
tra 51 e 75	10
meno di 50	6

Nel caso in cui le proposte contengano progetti di ricerca per un numero di assegni eccedente il quantitativo ammesso, saranno ritenuti ammissibili a valutazione i soli progetti di ricerca per i quali la somma degli assegni non superi il quantitativo ammesso. In particolare gli assegni saranno considerati nel seguente ordine: prima gli assegni relativi ai progetti della linea B, entro i limiti degli assegni ritenuti ammissibili (max 10 assegni) e successivamente gli assegni relativi ai progetti della linea A secondo l'ordine in cui progetti sono elencati nella proposta.

La Regione Toscana si riserva il diritto di effettuare verifiche sulla consistenza del personale di ricerca dei soggetti proponenti a partire dai dati ufficiali disponibili presso i database del MIUR e da altre fonti ufficiali.

Gli assegni di ricerca, dell'importo di € 27.000,00 annui al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, devono avere:

- durata biennale per la Linea A;
- durata triennale per la Linea B.

L'assegno non è cumulabile con altri assegni di ricerca e borse di studio fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui gli assegni siano interrotti anticipatamente e nuovamente attribuiti per la parte di vita residua ad altri destinatari, il termine per l'esecuzione delle attività potrà essere prorogato al più di 3 mesi e, analogamente, la scadenza per la presentazione della rendicontazione.

Non potranno essere attribuiti a nuovo destinatario gli assegni con una vita residua inferiore a 12 mesi per la Linea A e inferiore a 18 mesi per la Linea B.

I nuovi assegnatari dovranno essere individuati scorrendo le graduatorie delle selezioni, inizialmente realizzate dai soggetti beneficiari e dalle loro articolazioni interne per l'attribuzione degli Assegni di Ricerca, oppure, in caso la graduatoria fosse esaurita, previo espletamento di nuova procedura di selezione pubblica secondo le modalità definite all'art. 21.

Nel caso di congedo per maternità, di congedo per malattia e nelle altre fattispecie di astensione si fa riferimento a quanto previsto all'art. 22 comma 6 della Legge n. 240 del 30/12/2010.

In particolare nei periodi di assenza dovuti a maternità, ai sensi del Decreto ministeriale del 12/07/2007, l'assegno di ricerca deve essere sospeso prorogando la sua durata per un periodo pari a quello della sospensione e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

Gli assegni devono essere cofinanziati secondo le seguenti modalità:

Linea A: sono cofinanziati dal FSE per il 50%. L'altro 50% deve essere coperto con fondi reperiti dal soggetto proponente secondo le seguenti modalità:

- a) fondi di una o più imprese o di altri soggetti privati (associazioni e fondazioni riconosciute, istituti e istituzioni riconducibili ad enti pubblici) nella misura minima e obbligatoria del 20% del totale del costo dell'assegno; tali fondi dovranno essere conferiti ex novo dopo l'ammissione a finanziamento del progetto standard, espressamente per gli assegni di ricerca di quest'ultimo. Il soggetto proponente dovrà produrre una dichiarazione di intenti, pena l'esclusione, in cui si specifica l'impegno del trasferimento dei fondi da parte delle imprese e/o altri soggetti privati partner come indicato al precedente art. 9.
- b) l'eventuale percentuale rimanente deve essere coperta da fondi non derivanti da altri finanziamenti comunitari tra i seguenti:
 - fondi appositamente conferiti da altri soggetti pubblici diversi dal beneficiario;
 - altri fondi nella disponibilità dei dipartimenti/istituti del soggetto beneficiario.

Si considera impresa ogni entità che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, eserciti un'attività economica; si specifica che il termine "impresa", indicato all'interno del presente bando, ricomprende le seguenti tipologie: microimprese, piccole, medie e grandi imprese; spin-off universitari e di enti di ricerca; consorzi di sole imprese; società consortili di sole imprese, reti di imprese.

Linea B: gli assegni sono cofinanziati dal FSE per il 50%. L'altro 50% deve essere coperto con fondi reperiti dal soggetto proponente senza specifici vincoli.

Art. 11. - Ambiti settoriali strategici e priorità tecnologiche

I temi sviluppati nei progetti di ricerca proposti dovranno essere riconducibili agli ambiti settoriali strategici di seguito indicati e/o ad applicazioni delle priorità tecnologiche individuate dalla Smart Specialization Regionale (DGR 1018 /2014) e dal documento Industria 4.0 (Decisione 20/2016).

Le descrizioni e le esemplificazioni elencate in corrispondenza di ciascun ambito settoriale strategico hanno una finalità esclusivamente descrittiva e non hanno pretesa di esaustività.

Art. 11.1 - Ambiti settoriali strategici⁶:

- AS 1. AEROSPAZIO:** tutti gli ambiti tecnologici di rilievo per il settore aeronautico e spaziale (optoelettronica, fotonica, sensoristica, telecomunicazioni, ecc.) con particolare riferimento all'uso duale delle tecnologie che ne specializzino l'uso ad applicazioni in campo civile e di elevato impatto sociale;
- AS 2. AGRIFOOD:** conoscenze e tecnologie per la produzione e la migliore qualità di cibi e bevande; nutraceutica; tecnologie per la sicurezza alimentare e per il minor impatto ambientale delle produzioni alimentari; biotecnologie verdi.;
- AS 3. CULTURAL HERITAGE:** tecnologie per la cultura, le imprese culturali e creative; digital humanities, tecnologie per la cinematografia, la televisione, l'editoria e l'industria musicale; tecnologie e sistemi di gestione, tutela, promozione, valorizzazione, conservazione e sicurezza del patrimonio culturale.;
- AS 4. BLUE GROWTH:** filiera cantieristica; tecnologie per la tutela dell'ambiente marino; tecnologie per estrazioni marine; energia blu; acquacoltura; biotecnologie blu; sistemi di controllo e monitoraggio in mare; sicurezza della navigazione;
- AS 5. CHIMICA VERDE:** tecnologie di trasformazione di biomasse non food in energia e chimica verde;

⁶ Gli ambiti disciplinari indicati sono coerenti con le 12 aree tematiche identificate dal PNR 2015-2020.

- AS 6. DESIGN, CREATIVITÀ E MADE IN ITALY:** tecnologie di processo, prodotto e design per il sistema moda; il sistema legno-mobile-arredo-casa; il settore orafa e la meccanica;
- AS 7. ENERGIA:** componenti, sottosistemi e sistemi innovativi per la produzione e la distribuzione di energie sostenibili ed a basso contenuto di CO₂; tecnologie di risparmio energetico e per l'efficienza energetica; smart grids e tecnologie di stoccaggio;
- AS 8. FABBRICA INTELLIGENTE:** tecnologie innovative per i sistemi produttivi quali: robotica, mecatronica, nuovi materiali e dispositivi avanzati, virtual prototyping e tecnologie digitali applicate al manufacturing, all'organizzazione della produzione e alla distribuzione;
- AS 9. MOBILITÀ SOSTENIBILE:** sviluppo di mezzi e di sistemi innovativi per la mobilità di superficie terrestre e marina, eco-sostenibili ed ottimizzabili dal punto di vista intermodale, per accrescere la competitività delle imprese e migliorare la qualità della vita degli individui nel pieno rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali;
- AS 10. SCIENZE DELLA VITA:** nuovi farmaci e terapie assistive; medical device; nuovi approcci diagnostici; imaging digitale; medicina preventiva; active ageing; genomica e biologia molecolare; adroterapia;
- AS 11. SMART, SECURE AND INCLUSIVE COMMUNITIES:** soluzioni tecnologiche per modelli innovativi di risoluzione integrata per problemi sociali di scala urbana e metropolitana quali ad es.: mobilità, sicurezza e monitoraggio del territorio, giustizia, education, health, beni culturali e turismo, green cloud computing, energie rinnovabili e efficienza energetica;
- AS 12. TECNOLOGIE PER GLI AMBIENTI DI VITA:** conoscenze e soluzioni tecnologiche, impianti, costruzioni e prodotti innovativi che, secondo uno schema di "Ambient Intelligence" ed "Ambient Assisted Living", permettano di ridisegnare l'ambiente di vita domestico in modo da garantire l'inclusione, la sicurezza, l'ecosostenibilità;

Art. 11.2 - Priorità Tecnologiche

Di seguito un elenco indicativo e non esaustivo di sottoarticolazioni per ciascuna delle priorità tecnologiche individuate dai documenti di programmazione regionale sulla Smart Specialization Regionale (DGR 1018/2014) e sulla strategia Industria 4.0 (DGR 1092/2016 e Decisione 20 dell'11/04/2016).

PT 1. ICT E FOTONICA

- PT 1.a Ingegneria dei componenti e sistemi (dispositivi/manufatti/processi) integrati avanzati e intelligenti;
- PT 1.b Internet del futuro, infrastrutture tecnologiche, reti piattaforme, hardware;
- PT 1.c Servizi applicativi e soluzioni web based, internet delle cose e dei servizi;
- PT 1.d Big Data, open data and analytics
- PT 1.e Cyber security
- PT 1.f Tecnologie e gestione dell'informazione;
- PT 1.g Creatività digitale e Augmented reality;
- PT 1.h Microelettronica e fotonica;
- PT 1.i Ottica, elettro-ottica;
- PT 1.j Altri ambiti ICT-Fotonica;

PT 2. FABBRICA INTELLIGENTE

- PT 2.a Automazione industriale; Advanced automation; Advanced human-machine interface

- PT 2.b Robotica e ambienti di vita assistiti;
- PT 2.c Meccatronica;
- PT 2.d Manufacturing Big Data e Cloud manufacturing
- PT 2.e Tecnologie per un uso efficiente dell'energia nei processi produttivi;
- PT 2.f Tecnologie sostenibili in industrie ad alta intensità energetica;
- PT 2.g Creazione di nuovi modelli ed organizzazioni di impresa sostenibili;
- PT 2.h Altri ambiti fabbrica intelligente;

PT 3. CHIMICA E NANOTECNOLOGIE

- PT 3.a Chimica organica;
- PT 3.b Chimica inorganica;
- PT 3.c Tecnologia dei materiali polimerici e compositi;
- PT 3.d Biochimica;
- PT 3.e Nanostrutture, nanomateriali, nanoparticelle, nanotubi;
- PT 3.f Nanomedicina;
- PT 3.g Nanoelettronica;
- PT 3.h Altri ambiti chimica e nanotecnologie;

Art.11.3 – Ambito disciplinare specifico

Limitatamente alla sola linea A, ciascun soggetto proponente potrà presentare uno ed un solo progetto di ricerca standard sulla seguente tematica:

LEO. LA FIGURA E L'OPERA SCIENTIFICA, TECNICA, ARTISTICA, FILOSOFICA DI LEONARDO DA VINCI

Tali ricerche potranno essere oggetto di valorizzazione e diffusione in occasione degli eventi organizzati nel 2019 in occasione della celebrazione del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci.

Art.12 – Spese ammissibili e Piano economico di dettaglio

Gli assegni di ricerca, come indicato all'art. 10, hanno un importo di € 27.000,00 annui al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali.

Nel caso in cui l'assegno abbia un importo annuale superiore a 27.000,00 euro, la parte eccedente tale importo è completamente a carico del soggetto proponente

I soggetti proponenti dovranno presentare il preventivo dei loro Programmi di Intervento, secondo il modello del Piano Economico di Dettaglio (PED)⁷, imputando le spese alla seguente unica voce di costo ammissibile: B.2.4.13 “Borse di studio, assegni di ricerca”.

Art.13 - Documentazione obbligatoria richiesta per la presentazione dei Programmi di Intervento e dei progetti di ricerca

Per la presentazione dei programmi di intervento occorre compilare nei modi e nei termini di cui all'art. 4 i seguenti documenti:

- A. domanda di finanziamento redatta secondo il modello di cui all'Allegato A;
- B. formulario del Programma di Intervento redatto secondo il modello di cui all'Allegato B;
- C. schede di progetto di ricerca redatte secondo i modelli di cui agli allegati C1 (Linea A) e C2 (Linea B). Per i progetti presentati sulla Linea A dovranno essere compilate tante schede di progetto quanti sono i progetti di ricerca standard inseriti nel Programma di Intervento; per il progetto presentato sulla Linea B dovrà esser compilata una e una sola scheda.
- D. dichiarazioni di intenti. Per ciascun progetto di ricerca, dovranno essere allegate le dichiarazioni di intenti redatte secondo i modelli di cui agli allegati D1, D2:

⁷ Cfr Delibera di Giunta 635/2015 e s.m.i.

- modello D1: dichiarazione di intenti per il conferimento ex-novo di fondi di imprese e/o altri soggetti privati per il cofinanziamento di assegni di ricerca per progetti congiunti di alta formazione (art. 9.1) nella misura minima e obbligatoria del 20%;
- modello D2: dichiarazione di intenti per il conferimento di fondi di soggetti pubblici (diversi dal beneficiario) per il cofinanziamento di assegni di ricerca per progetti congiunti di alta formazione (art. 9.1 e 9.2);

Laddove le dichiarazioni siano presentate con firma olografa sarà necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

La Regione Toscana si riserva comunque la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata.

Art. 14 – Ammissibilità alla valutazione

I Programmi di Intervento per essere ritenuti ammissibili a valutazione dovranno:

- pervenire entro la data di scadenza indicata nell'articolo 4 dell'avviso;
- esser presentati da uno dei soggetti previsti all'art. 5;
- essere regolarmente compilati secondo le indicazioni di cui all'art. 4;

I singoli progetti di ricerca contenuti nei Programmi d'Intervento per essere ammessi a valutazione dovranno:

- essere presentati in rete con imprese, altri soggetti privati, altri centri di ricerca e Università, altre istituzioni pubbliche;
- per i soli progetti della Linea A: prevedere obbligatoriamente l'intervento economico di almeno un'impresa e/o altro soggetto privato per una percentuale minima del 20% del costo del progetto;
- per i soli progetti della Linea B: essere progetti realizzati nell'ambito di un Progetto di Investimento/Ricerca (già in essere o in corso di realizzazione);
- avere quale responsabile scientifico del progetto un ricercatore o un tecnologo con contratto a tempo indeterminato, strutturato presso il soggetto proponente;
- essere cofinanziati, per il 50% non coperto da fondi del POR FSE, con fondi reperiti dal soggetto proponente secondo le modalità indicate all'art. 10.

La Regione Toscana si riserva di richiedere eventuali integrazioni ed in questo caso i termini per la chiusura della fase istruttoria saranno prorogati ai sensi dell'art. 14 della LR 40/2009.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del settore regionale competente.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione da parte di una Commissione Tecnica di Valutazione individuata secondo le modalità di cui al successivo art. 15.

Art. 15 - Valutazione dei progetti

La valutazione sarà effettuata da una Commissione Tecnica di Valutazione (in seguito CTV) nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore "Diritto allo Studio Universitario e Sostegno alla Ricerca" e composta da membri interni ed esterni all'Amministrazione regionale.

I membri esterni saranno individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla L.R. n. 20/2009 art. 11; in tale atto di nomina saranno precisate, oltre la composizione, le specifiche funzioni e le modalità di funzionamento della CTV.

E' facoltà della CTV richiedere ai soggetti proponenti chiarimenti e/o integrazioni sui progetti.

La valutazione dei progetti standard (Linea A) e dei progetti strategici (Linea B) sarà effettuata sulla base dei criteri definiti all'art. 16.

Preliminarmente la CTV provvederà a verificare l'attinenza dei progetti agli ambiti settoriali strategici ed alle priorità tecnologiche indicate all'art. 11 del presente avviso, laddove i progetti non risultino attinenti questi saranno valutati con voto insufficiente (inferiore a 50 punti).

Saranno elaborate due distinte graduatorie, una per la Linea A e una per la Linea B.

Saranno selezionate le proposte in ordine di graduatoria fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di cofinanziamento disponibile.

Le risorse non utilizzate in una graduatoria potranno esser rese disponibili per l'altra.

Le risorse finanziarie destinate al presente bando potranno essere integrate dalla Regione Toscana mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche del bando stesso. In tal caso la Regione Toscana invierà apposita comunicazione ai beneficiari in merito allo scorrimento della graduatoria e alla relativa ammissione a finanziamento.

Art. 16 - Criteri di valutazione

I progetti di ricerca, contenuti nei Programmi di intervento di ciascun ente proponente, saranno ordinati in due distinte graduatorie, una per la Linea A e una per la Linea B, in base ai seguenti criteri di valutazione:

Linea A

Criterio	Punti
a) Qualità e coerenza progettuale	max 55
a.1) Validità tecnico-scientifica ed economica dei progetti	max 15
a.2) Coerenza e congruenza del progetto con l'azione messa a bando e le linee di programmazione regionale	max 10
a.3) Coerenza e correttezza del piano finanziario con le finalità del bando Se il finanziamento da parte delle sole imprese è: <ul style="list-style-type: none"> o pari o inferiore al 20% zero punti o superiore al 20%: 1 punto di valutazione per ogni centesima parte di cofinanziamento aggiuntiva rispetto alla soglia obbligatoria del 20% (es. con un cofinanziamento d'impresa del 28% si ottengono 8 punti, con un cofinanziamento del 34% 14 punti)⁸ 	max 30
b) Innovazione, risultati attesi, trasferibilità	max 30 punti
b.1) Grado di innovazione del progetto	max 20
b.2) Replicabilità dei risultati e loro trasferibilità	max 10
c) Soggetti coinvolti: qualità ed esperienza del partenariato proponente	max 15
Totale	max 100 punti

Linea B

Criterio	Punti
a) Qualità e coerenza progettuale	max 50
a.1.1) Validità tecnico-scientifica ed economica del progetto	max 15
a.1.2) Coerenza e congruenza del progetto col Programma di Investimento / Ricerca	max 15
a.2) Coerenza e congruenza del progetto con l'azione messa a bando e le linee di programmazione regionale	max 10
a.3) Coerenza e correttezza del piano finanziario con le finalità del bando Se il finanziamento da parte delle sole imprese è: <ul style="list-style-type: none"> • inferiore o uguale al 10% • supera il 10% ma resta nel limite del 20% • supera il 20% ma resta nel limite del 30% 	max 10 2 punti 4 punti 6 punti

⁸ Nel caso in cui la % di cofinanziamento non sia un numero intero ma contenga decimali si arrotonderà il valore per difetto. Ad esempio laddove il cofinanziamento d'impresa incida per il 36,8% il punteggio ottenuto sarà pari a 16.

<ul style="list-style-type: none"> • supera il 30% ma resta nel limite del 40% • supera il 40% 	8 punti 10 punti
b) Innovazione, risultati attesi, trasferibilità	max 35 punti
b.1) Grado di innovazione del progetto	max 20
b.2) Replicabilità dei risultati e loro trasferibilità	max 10
b.3) Capacità del progetto di creare validi rapporti di rete	max 5
c) Soggetti coinvolti: qualità ed esperienza del partenariato proponente	max 15
Totale	max 100 punti

I progetti di ricerca che non raggiungano il punteggio minimo di 50 punti non saranno considerati finanziabili.

Al termine della valutazione la CTV provvede a redigere le graduatorie provvisorie dei progetti selezionati, sulla base dei punteggi complessivi da essi conseguiti.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai progetti che nell'ordine:

1. Hanno ottenuto il punteggio maggiore alla voce a) del sistema di valutazione.
2. Hanno ottenuto il punteggio maggiore alla voce c) del sistema di valutazione.
3. Hanno ottenuto il punteggio maggiore alla voce b) del sistema di valutazione.

Art. 17 - Approvazione della graduatoria e concessione dei finanziamenti

Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali il Dirigente responsabile del Settore DSU e Sostegno alla Ricerca approverà con proprio decreto due distinte graduatorie dei progetti presentati, una per la Linea A e una per la Linea B, in cui saranno riportati gli esiti della valutazione.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet della Regione Toscana alla pagina: [http://www.regione.toscana.it/università e ricerca](http://www.regione.toscana.it/università_e_ricerca), sul portale di Giovanisi all'indirizzo www.giovanisi.it e successivamente sul BURT. La pubblicazione sul BURT varrà come notifica degli esiti per tutti i soggetti richiedenti.

Le risorse eventualmente non utilizzate nell'ambito di una graduatoria potranno essere rese disponibili per lo scorrimento dell'altra graduatoria.

Nel caso in cui scorrendo le graduatorie l'ultimo progetto finanziabile preveda più assegni di ricerca e i fondi residui disponibili non siano sufficienti a coprire il cofinanziamento di tutti gli assegni, la Regione Toscana si riserva la facoltà di finanziare il progetto solo per la parte di capienza delle risorse.

La Regione Toscana si riserva inoltre di utilizzare le graduatorie in funzione delle ulteriori risorse eventualmente disponibili.

Art. 18 - Adempimenti e vincoli prima della stipula della convenzione fra soggetto beneficiario e Regione Toscana

Dopo la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento dei singoli progetti di ricerca e prima della firma della convenzione relativa al programma di intervento, il soggetto beneficiario dovrà produrre la documentazione necessaria a provare che, per ciascun progetto di ricerca, i fondi da esso destinati al cofinanziamento provengano dalle fonti indicate:

- 1) il cofinanziamento con fondi ex novo da parte di imprese o di altri soggetti privati (associazioni e fondazioni riconosciute, istituti e istituzioni riconducibili ad enti pubblici) dovrà essere attestato presentando la ricevuta del bonifico bancario dell'avvenuto trasferimento che riporti nella causale la dicitura "cofinanziamento assegni di ricerca anno 2017 bando POR FSE 2014-2020" e l'indicazione dell'acronimo del progetto standard al quale sono destinati; è possibile il pagamento secondo due modalità: 1) in un'unica soluzione; 2) in due tranches (50% ciascuna). Nel caso si scelga la modalità 2) il primo 50% deve essere trasferito prima della firma della convenzione (e dovrà essere presentata la

ricevuta del bonifico bancario che attesti l'avvenuto trasferimento); il restante 50% potrà essere versato entro 11 mesi dall'avvio del progetto. In questo caso, a garanzia della seconda tranche di pagamento, dovrà essere attivata, prima della firma della convenzione, una garanzia fideiussoria della durata dell'assegno a favore del soggetto proponente. Copia della fideiussione dovrà essere presentata alla Regione Toscana unitamente alla ricevuta del bonifico bancario della prima tranche di cui sopra;

- 2) nel caso il cofinanziamento sia conferito da altri soggetti pubblici diversi dal beneficiario i fondi dovranno essere diversi da quelli comunitari e sarà necessario produrre un atto formale (ad es. decreto di impegno) comprovante la destinazione dei fondi a favore del progetto.

Dopo la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento e prima della firma della convenzione relativa al programma di intervento, il soggetto beneficiario dovrà altresì produrre, per ciascun progetto di ricerca finanziato, un apposito atto convenzionale fra i soggetti che collaborano al progetto (i firmatari della dichiarazione di intenti presentata all'atto della proposta) che regoli i reciproci impegni ai fini dello stesso. Tale atto dovrà essere stipulato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di concessione del finanziamento sul BURT.

Art. 19 – Convenzione

Per ogni programma di intervento verrà stipulata una convenzione con la Regione Toscana che stabilisce le modalità di svolgimento e di finanziamento del programma di intervento stesso e dell'insieme di progetti di ricerca dichiarati ammissibili a finanziamento in esso contenuti. In essa saranno disciplinate le modalità per la gestione del finanziamento, la rendicontazione e i pagamenti. Prima della stipula della convenzione, nel caso in cui in sede di valutazione non siano stati finanziati tutti i progetti di ricerca presentati sul programma di intervento il soggetto beneficiario dovrà trasmettere un nuovo piano finanziario relativo ai soli progetti di ricerca finanziati.

La convenzione indicherà esplicitamente il soggetto responsabile del programma di intervento nonché l'ufficio incaricato della sua gestione amministrativa e contabile che dovrà essere realizzata in maniera centralizzata per tutti i progetti di ricerca. Tale soggetto responsabile sarà l'unico interlocutore di Regione Toscana.

La convenzione dovrà essere stipulata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di concessione del finanziamento sul BURT.

Art. 20 - Tempistica per la realizzazione

I termini per la realizzazione del programma di intervento decorrono dalla data di inizio del primo assegno attivato sul suddetto programma di intervento.

Gli assegni dovranno iniziare entro il 90^{mo} giorno successivo alla data di firma della convenzione con Regione Toscana e dovranno terminare per la Linea A entro 24 mesi dalla data di inizio e per la Linea B entro 36 mesi dalla data di inizio salvo eventuali proroghe che Regione Toscana si riserva di concedere dietro presentazione di richiesta motivata.

Art. 21 - Modalità di selezione dei destinatari.

I giovani laureati e dottori di ricerca destinatari degli assegni e sono individuati dai soggetti beneficiari o dalle loro articolazioni interne mediante apposita procedura di selezione, avviata successivamente alla concessione del finanziamento, fra quanti presentino le caratteristiche di cui all'articolo 6, senza limiti di nazionalità e nel rispetto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità.

I soggetti beneficiari o le loro articolazioni interne realizzano la selezione dei destinatari degli assegni sulla base di procedure di evidenza pubblica per le quali sono chiamati a garantire la massima pubblicità nei confronti della potenziale utenza e la dovuta trasparenza nelle procedure di selezione.

Le procedure di evidenza pubblica adottate dovranno prevedere non meno di 30 giorni fra la data di pubblicazione del bando di selezione e il termine per la presentazione delle candidature.

Gli avvisi pubblici dovranno prevedere l'indicazione dei loghi dei soggetti finanziatori (UE, Stato, Regione); l'indicazione della normativa comunitaria e nazionale regionale di riferimento; il rispetto della DGR 534/2006 relativa all'inclusione dei parametri di genere nei bandi regionali; il rispetto delle indicazioni previste dalla DGR 635/2015 (in particolare il par. A.5) per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività con particolare riferimento a modalità e criteri di selezione trasparenti e modalità di divulgazione del bando.

La Regione verificherà l'attinenza dei sopracitati avvisi pubblici alle norme indicate nel paragrafo precedente. Nel caso in cui si dovessero riscontrare gravi difformità o mancanze la Regione si riserva la facoltà di non riconoscere gli importi degli assegni attribuiti con tali procedure.

I destinatari degli Assegni di Ricerca dovranno essere coerenti con i profili individuati nei progetti di ricerca proposti.

Nelle procedure di selezione i soggetti beneficiari e le loro articolazioni interne dovranno garantire parità di genere e pari opportunità all'accesso, in coerenza con gli orientamenti di carattere generale previsti nel POR-FSE 2014-2020 Sezione 11 – Principi orizzontali, paragrafi 11.2 e 11.3, ed attenersi alle indicazioni seguenti.

Per la selezione dovranno richiedere che i candidati:

- 1) presentino un progetto di formazione-apprendimento-ricerca nel quale indichino in modo dettagliato le acquisizioni e il percorso di crescita professionale che intendono realizzare con la partecipazione al progetto di ricerca per il quale è bandito l'assegno (gli assegni);
- 2) presentino il proprio curriculum vitae, con il dettaglio documentato del percorso di studi, delle esperienze di ricerca, e dei risultati raggiunti (pubblicazioni; brevetti; ecc.);
- 3) partecipino ad un colloquio volto a verificare l'attitudine, la motivazione e la preparazione per partecipare al progetto di ricerca per il quale è messo a bando l'assegno (gli assegni).

I soggetti beneficiari e le loro articolazioni interne selezioneranno i destinatari in base ai seguenti parametri di valutazione:

- a) la coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento-ricerca proposto e il progetto di ricerca per il quale è posto a bando l'assegno/gli assegni;
- b) la coerenza del curriculum vitae, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate rispetto al profilo competenziale richiesto dal progetto di ricerca per il quale è posto a bando l'assegno/gli assegni;
- c) i titoli di studio conseguiti e la numerosità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni, brevetti ecc);
- d) il voto conseguito nel colloquio.

Il punteggio assegnato ai candidati in base alle voci b) e c) sopra riportate dovrà rappresentare non meno del 60% del punteggio totale conseguibile.

Per quanto non previsto, i soggetti proponenti faranno riferimento ai propri regolamenti interni in materia di assegni di ricerca ed a quanto previsto dalla normativa nazionale.

Art. 22 - Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento sarà erogato secondo i tempi e le modalità previsti al paragrafo B.12 "Modalità di erogazione del finanziamento" della DGR 635/2015 e s.m.i. e quindi:

1 - anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico approvato dopo la stipula della convenzione e dietro presentazione della richiesta di anticipo a Regione Toscana da parte del beneficiario.

2 - successivi rimborsi trimestrali delle spese quietanzate fino alla concorrenza del 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto 1, a condizione che il soggetto beneficiario stesso abbia provveduto all'inserimento delle spese per le quali richiede il

rimborso nel sistema informativo regionale del FSE e abbia presentato la relativa richiesta all'Amministrazione regionale.

3 - erogazione del saldo previa: a) consegna da parte del soggetto beneficiario all'Amministrazione competente del rendiconto finale; b) inserimento telematico da parte del soggetto beneficiario dei dati fisici e finanziari relativi alla chiusura del progetto; c) verifica del rendiconto.

Le erogazioni finanziarie avverranno entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

In caso di irregolarità si procederà all'eventuale recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dal soggetto beneficiario incrementato degli interessi calcolati in base alla normativa in vigore.

Art. 23 - Monitoraggio delle attività scientifiche e valutazione dei risultati

Art. 23.1 - Monitoraggio del programma di intervento

A conclusione di tutti i progetti di ricerca (standard e strategici) facenti parte di un Programma d'Intervento il soggetto beneficiario dovrà produrre una relazione finale conclusiva (Report di Programma di Intervento finale), in cui si evidenziano le attività complessivamente svolte, i progetti di ricerca conclusi, i risultati conseguiti e le competenze sviluppate dai singoli assegnisti.

Nella relazione finale conclusiva, saranno contenute le relazioni finali di progetto di cui al successivo punto 23.2 relative ai singoli progetti di ricerca.

Art. 23.2 - Monitoraggio dei progetti di ricerca

I progetti di ricerca dovranno essere monitorati sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista scientifico.

Dal punto di vista amministrativo, con periodicità semestrale, sarà richiesta la presentazione, da parte dei Dipartimenti universitari e degli enti di ricerca coinvolti, di un report relativo allo stato di avanzamento degli assegni di ricerca, con l'indicazione di eventuali rinunce e sostituzioni.

Dal punto di vista scientifico invece, il responsabile scientifico del progetto di ricerca, al termine del primo anno di attività, dovrà produrre una relazione in itinere sullo stato di avanzamento dell'attività del progetto di ricerca sul fronte scientifico e dei risultati di ricerca e delle competenze acquisite (Report di monitoraggio in itinere del progetto di ricerca). A tale rapporto dovranno essere allegate le relazioni prodotte da ciascun assegnista sulle attività svolte nell'ambito del progetto di ricerca.

Per i progetti della linea B i report di monitoraggio in itinere dovranno essere due: il primo dovrà essere presentato dal responsabile scientifico del progetto di ricerca, al termine del primo anno di attività, il secondo al termine del secondo anno.

Il responsabile scientifico a conclusione dell'attività dovrà produrre altresì una relazione finale conclusiva in cui si riportano per ciascun progetto le attività complessivamente svolte, i risultati conseguiti e le competenze sviluppate dai singoli assegnisti (Report di monitoraggio finale del progetto di ricerca). Tale relazione dovrà evidenziare il ruolo ed il coinvolgimento dell'assegnista nella direzione scientifica del progetto e le azioni poste in essere per la valorizzazione del loro operato. A tale relazione dovranno essere allegate le relazioni finali degli assegnisti sulle attività da questi svolte nell'ambito del progetto; per quest'ultime dovranno essere indicati esplicitamente gli estremi di tutte le pubblicazioni a cura dell'assegnista e i risultati di ricerca originati dal progetto di ricerca ottenuti grazie all'operato dell'assegnista.

Sia i Report di monitoraggio in itinere del progetto di ricerca che il Report di monitoraggio finale del progetto di ricerca, dovranno essere oggetto di valutazione per verificarne la rispondenza all'attività svolta rispetto al progetto originario. Nel caso di discordanze tra il progetto originario ed il progetto effettivamente attuato, la Regione Toscana potrà procedere alla revoca totale o parziale del contributo.

Art. 23.3 - Altri adempimenti

Eventuali cambiamenti dei contenuti delle attività di ricerca in corso di realizzazione dei progetti devono essere comunicati da parte del soggetto proponente all'Amministrazione regionale e da questa esplicitamente autorizzati.

Art. 24 - Sistema contabile

I giustificativi di spesa e la restante documentazione contabile, andrà organizzata, conservata ed esibita con riferimento al singolo programma di intervento in base al principio della contabilità separata di cui al Reg. UE 1303/2013, attraverso una specifica codificazione che renda possibile la rappresentazione dei movimenti contabili relativi ai singoli progetti di ricerca finanziati dalla Regione Toscana nell'ambito dei documenti contabili generali del soggetto.

Art. 25 - Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 (punto 2.2. - Responsabilità dei beneficiari) e all'art. A.5 della DGR 635/2015.

Art. 26 - Tutela privacy

I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D. Lgs 196/03.

Art. 27 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca (Dirigente Lorenzo Bacci).

Il diritto di accesso agli atti viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore "Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca" con le modalità di cui alla D.G.R. 29/08/2011 n. 726.

Art. 28 - Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è reperibile sul sito internet della Regione Toscana.

Informazioni possono inoltre essere richieste al Settore diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca scrivendo a: settore.dsu_ricerca@regione.toscana.it, indicando nell'oggetto "**POR FSE 2014-2020 – Bando assegni di ricerca anno 2017**" oppure all'ufficio Giovanisì (info@giovanisi.it, numero verde 800098719).

Per l'assistenza tecnica/informatica sulla presentazione delle domande scrivere all'indirizzo supportoassegni@sviluppo.toscana.it.